

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO - RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-02-2013) 04-07-2013, n. 28715

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO

RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -

Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere -

Dott. ROTUNDO Vincenz - Consigliere -

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.C., nato, a (OMISSIS);

A.D. nato a (OMISSIS);

A.G. nato a (OMISSIS);

A.N. nato a (OMISSIS);

A.P. nato a (OMISSIS);

A.S. nato a (OMISSIS);

B.F. nato a (OMISSIS);

Ca.Ro. nato a (OMISSIS);

D.A. nato a (OMISSIS);

D.F. nato a (OMISSIS);

G.M. nato a (OMISSIS);

R.F.A. nato a (OMISSIS);

S.R. nato a (OMISSIS);

contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, emessa il 20/4/ 2011;

- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;

- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale A. Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in punto pena nei confronti di A. C. e di A.S., da rifissare, quanto all'aumento ex art. 81 cpv. c.p., in anni due e mesi otto di reclusione; rigetto nel resto; rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti;

- udito il difensore delle parti civili l'avv. Mancuso M. E., anche in sostituzione dell'avv. D. Barresi che deposita conclusioni scritte;

- uditi i difensori avv. Vadalà D. e avv. A. Mazzone per R. F.A.; avv. D. Alvaro per A.D.; avv. F. Calabrese per F. B.; avv. G. Dieni, anche in sostituzione dell'avv. L. Gatto per R. C., A. D., F. D., M. G.; avv. G. Contestabile, anche in sostituzione dell'avv. V. D'Ascola, per P. A. e M. G.; avv. Managò A. per C. A., G. A., N. A., S. A. e R. S. che insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

1. Gli imputati in epigrafe elencati furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati di associazione di tipo mafioso, di riciclaggio e di altri reati minori e, in particolare:

1.1. A.C. del reato di cui all'art. 416-bis c.p., per avere organizzato, promosso e diretto l'associazione per delinquere di tipo mafioso, insediata nei comuni di (OMISSIS), con ramificazioni a (OMISSIS), denominata 'ndrina Alvaro", intesa "carni i cani", finalizzata al conseguimento di profitti e vantaggi attraverso il controllo del detto territorio e delle relative attività economiche e produttive, la quale, facendo leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, si dedicava anche alla commissione, in particolare, di delitti - consumati o tentati - contro la persona e contro il patrimonio, quali il riciclaggio di moneta estera, prodigandosi ad assicurare la latitanza del capo-cosca A. C., che, già condannato in via definitiva per tale reato con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, anche - nel periodo successivo, impartiva ordini, organizzava riunioni con gli altri associati, presiedendole, finalizzate alla gestione degli affari illeciti in corso ed in particolare delle operazioni per il riciclaggio della valuta estera, decidendone le strategie (fatti commessi dall'(OMISSIS));

1.2. Al.Co., A.D., A.G., A.N., A.P., A.S., D. A., R.F.A. e S.R. dello stesso delitto per avere fatto

parte della predetta associazione.

1.3. G.M. del delitto di concorso esterno nella stessa associazione mafiosa ([artt. 110 e 416-bis c.p.](#)) per avere offerto un contributo concreto, specifico e determinante per il perseguimento delle finalità della 'ndrina diretta da A. C., con specifico riferimento alla organizzazione ed alla gestione delle operazioni di riciclaggio di valuta estera, mettendo a disposizione dell'associazione le proprie conoscenze personali e tecniche in campo economico-finanziario al fine di portare a compimento il reato in questione;

1.4. A.C., Al.Co., A.D., A. G., A.N., A.P., A.S., D.A., R.F.A. e S.R. del delitto di cui agli [artt. 110 e 648-bis c.p.](#), [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 perchè, in concorso fra loro e con altri soggetti sottoposti a separata indagine, a vario titolo e con diversificati contributi causali, procedevano all'acquisizione di danaro estero, prevalentemente del tipo dinari croati, non coreani e dollari americani di provenienza illecita, ovvero al trasferimento di tale valuta, compiendo operazioni finanziarie, quali transazioni o versamenti, finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, il tutto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa diretta da A.C.. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di tale sodalizio mafioso (fatti accertati su tutto il territorio nazionale dal (OMISSIS));

1.5. A.D., A.G., A.N., A.P., D.A., D.F., R. F.A. e S.R. del reato p. e p. degli artt. 81 cpv., 110 e 390 c.p., [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 per avere, con più esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, contribuito a procurare l'inosservanza della pena al latitante A.C., colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 19/06/2003 dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui [all'art. 416-bis c.p.](#) e condannato alla pena di otto anni, un mese e un giorni di reclusione; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del predetto sodalizio mafioso (fatti avvenuti in (OMISSIS) e centri limitrofi dal (OMISSIS));

1.6. A.G., A.N., B.F. e C.R. del delitto di cui agli [artt. 81 e 110 c.p.](#), [L. n. 497 del 1974](#), artt. [10](#), [12](#) e [14](#), [L. n. 110 del 1975](#), art. [23](#), commi [1](#) 3 e 4, e [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 per avere, in concorso fra loro e con Sc.Pa. (nel frattempo scomparso) nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 6.65 con matricola abrasa, con relativo munizionamento e due ordigni esplosivi che A.G., A. N. cl. (OMISSIS), A.N. cl. (OMISSIS) e C.R., cedevano allo Sc. ed al B., esponenti della 'ndrina denominata "Tegano" di Archi, frazione di Reggio Calabria (con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della "'ndrina Tegano" di Reggio Calabria (fatto commesso in (OMISSIS)).

2. All'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Reggio Calabria, con sentenza in data 7 aprile 2010, affermò la penale responsabilità degli imputati; in particolare dichiarò: A.C. colpevole dei reati di cui agli [artt. 416-bis, 110 e 648-bis c.p.](#), aggravato dalla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi nonchè con il reato di cui alla sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria in data 18.11.2002 (irrevocabile il 19.6.2003), lo condannò all'ulteriore pena di anni sei di reclusione;

A.D. colpevole del reato di cui al capo 5 dell'imputazione ([artt. 110 e 390 c.p.](#), aggravato dalla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa;

A.G. colpevole dei reati di cui ai capi 2 (artt. 416- bis c.p.), 4 (artt. 110 e 648 bis c.p.) e 6 ([artt. 81 e 110 c.p.](#), [L. n. 497 del 1974](#), artt. [10](#), [12](#) e [14](#)), aggravati dalla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 e, ritenuta la

continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 8.000 di multa;

A.N. colpevole dei reati di cui al capo 4 ([artt. 110 e 648-bis c.p.](#)), 5 ([artt. 110 e 390 c.p.](#)) e 6 ([artt. 81 e 110 c.p.](#), [L. n. 497 del 1974](#), [artt. 10, 12 e 14](#)), aggravati dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni sei e otto mesi di reclusione ed Euro 6.000 di multa;

A.P. colpevole dei reati a di cui agli [artt. 416-bis, 110 e 648-bis c.p.](#) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni sette e quattro mesi di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;

A.S. colpevole del reato di cui al capo 2 ([art. 416-bis c.p.](#)) e lo condannò alla pena di anni cinque di reclusione;

B.F. e C.R. colpevoli dei reati di cui agli [artt. 81 e 110 c.p.](#) e [L. n. 497 del 1974](#), [artt. 10, 12 e 14](#), [L. n. 110 del 1975](#), [art. 23, commi 1](#) 3 e 4 aggravati dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, li condannò ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.200 di multa;

D.A., previo assorbimento dei reato di cui al capo 5 dell'imputazione ([artt. 110 e 390 cod. pen.](#), aggravato dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#)) nel reato di cui al capo 2 ([art. 416-bis c.p.](#)), lo condannò alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed Euro 6.000,00;

D.F. colpevole del reato di cui agli [artt. 110 e 390 c.p.](#), aggravato dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#) lo condannò alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600 di multa;

G.M. colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416- bis c.p., lo condannò alla pena di anni tre di reclusione;

R.F.A. colpevole dei reati di cui agli artt. 416- bis, 110 e 648-bis cod. pen., [artt. 81, 110 e 390 c.p.](#), aggravati dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#) e ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 6.000 di multa;

S.R. colpevole dei reati di cui agli [artt. 416-bis, 110 e 648-bis cod. pen.](#), [artt. 81, 110 e 390 c.p.](#), aggravati dalla [L. n. 203 del 1991](#), [art. 7](#) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.

3. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, decidendo sull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, rideterminò la pena nei confronti di A.C., di A.P. (previo assorbimento del reato di cui [all'art. 390 c.p.](#) nel delitto associativo), di A. S. (previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato in contestazione e quello in relazione al quale è intervenuta la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 13 febbraio 2008), di B. F. (previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), di D.A. (previo assorbimento del reato di cui [all'art. 390 c.p.](#) nel delitto associativo), e confermò nel resto la sentenza.

4. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ricorrono per cassazione tutti gli imputati in epigrafe elencati, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari.

5. A.C., A.G., A.N., A. S. e S.R. ricorrono, a mezzo di comune difensore, e deducono, a norma [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. e; e con riferimento ai capi 1 e 2 dell'imputazione ([art. 416-bis c.p.](#)) violazione degli [artt. 192 e 238-bis c.p.p.](#) e [art. 416-bis c.p.](#), evidenziando innanzitutto che i giudici

del merito non hanno dato conto della sussistenza degli elementi strutturali (forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà), necessari ed essenziali per la configurazione del delitto associativo previsto [dall'art. 416-bis c.p.](#), desumendo la sussistenza del sodalizio mafioso dalla sentenza (acquisita agli atti) della Corte d'appello di Reggio Calabria datata 18.11.2002, divenuta irrevocabile il 19.6.2003.

Assumono, al contrario, i ricorrenti che la ritenuta perdurante operatività del vecchio sodalizio è contraddetta: dal vuoto temporale (di oltre due anni) tra la cessazione della permanenza del delitto già giudicato e la contestazione di cui al presente procedimento; dalla totale diversa composizione soggettiva del sodalizio, risultando un solo imputato (A.C.) comune alla due vicende giudiziarie; dal diverso programma criminoso, limitato, nella contestazione di cui al presente procedimento, al riciclaggio di valuta straniera.

5.1. A.G., A.N. e S.R. lamentano che la sentenza impugnata abbia tratto la prova dello loro partecipazione all'associazione mafiosa soltanto sulla base del loro coinvolgimento nel delitto di cui [all'art. 648-bis cod. pen.](#) (partecipazione all'affare inerente il cambio della moneta croata), peraltro determinato da motivi di lucro personale e non associativo.

In subordine, i predetti ricorrenti hanno prospettato - attesa la coincidenza temporale tra l'attività diretta al cambio della moneta croata e quella di cui alla contestata associazione mafiosa, entrambe realizzate dall'ottobre 2003 sino al luglio 2005, e tenuto conto dell'unico fine perseguito dall'associazione (quello inerente al cambio dei dinari croati) - che il fatto così come ricostruito deve derubricarsi nel delitto di cui [all'art. 416 cod. pen.](#)

5.2. N. e A.S. (quest'ultimo assolto dal delitto di cui [all'art. 648-bis c.p.](#)) denunciano, inoltre, erronea valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate.

5.3. A.C., A.G., A.N. e S.R., ex [art. 606 c.p.p.](#), lett. e) e con riferimento al delitto di riciclaggio, addebitato sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, riscontrate dalla dichiarazioni di R. F., deducono sia la violazione [dell'art. 192 c.p.p.](#), [artt. 49 e 648-bis cod. pen.](#), attesa l'impossibilità di configurazione dell'evento, essendo la valuta croata da tempo fuori corso, sia il travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'operazione di cambio della valuta fosse andata a buon fine, mentre dalla lettura unitaria di tutte le conversazioni emergeva il contrario.

Censurano, inoltre: l'interpretazione delle dichiarazioni del R., contrastanti con quelle del G.; la congetturalità della ritenuta illecita provenienza dei dinari; la mancata qualificazione del fatto come fattispecie di cui [all'art. 648 c.p.](#), attesa la finalità di profitto che caratterizzava il dolo degli agenti.

Denunciano anche vizio di motivazione, ex [art. 606 c.p.p.](#), lett. e;, in ordine alla circostanza aggravante di cui alla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 avendo i giudici ritenuto che l'attività di riciclaggio fosse finalizzata a rimpinguare le casse della "cosca Alvaro", laddove l'unico fine perseguito era quello dell'arricchimento personale di ognuno dei soggetti che avevano partecipato all'attività.

5.4. A.G. deduce ancora, ex [art. 606 c.p.p.](#), lett. e, vizio di motivazione in relazione [all'art. 192 c.p.p.](#) con riferimento alla legge sulle armi, nonchè alla ritenuta aggravante di cui alla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 e denuncia travisamento della prova, avendo la sentenza ritenuto che, in data 11 maggio 2005, il ricorrente, insieme con C.R., consegnò una pistola cal.

6.65 e due ordigni esplosivi a B.F. e S. P. (collegato alla "cosca Tegano"). E ciò soltanto sulla base di una conversazione intercettata, in cui si sollecitava a "recuperare la sei", mentre nulla autorizza a

ritenere che si parlasse di armi e, nella specie, di una pistola calibro 6.65 (poi effettivamente rinvenuta dalla Polizia giudiziaria).

Il ricorrente contesta, inoltre, che possa ritenersi individualizzante il riscontro costituito dallo scontrino fiscale (emesso da un rivenditore di generi alimentari di (OMISSIS), riportante la data (OMISSIS)) rinvenuto all'interno dell'involucro, ove era custodito il materiale balistico.

Si duole, infine, della riconosciuta aggravante di cui alla [L. n. 203 del 1991, art. 7](#) per avere la Corte territoriale ritenuto che detta cessione sarebbe stata effettuata per agevolare la consorteria mafiosa denominata "cosca Tegano" di cui lo Sc. sarebbe stato esponente. E ciò sulla base di ricostruzione congetturale, giacchè il fatto che Sc. fosse nipote di T.G. e T.P. (ristretto nel medesimo carcere ove era ristretto un fratello del ricorrente) non prova la mafiosità di Sc., così come la cessione dell'arma poteva essere stata determinata da rapporti di mera amicizia.

5.5. Tutti i predetti imputati lamentano, poi, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, a norma [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. e), in relazione agli [artt. 62, 62-bis, 81 e 133 c.p.](#); A. C. e A.S., in particolare, si dolgono dell'eccessivo immotivato aumento di pena disposto per la continuazione.

5.6. Il difensore di A.C., A.G., A. N., A.S. e S.R. ha depositato, in data 22.1.2013, motivi nuovi, volti a denunciare l'insussistenza della fattispecie delittuosa di cui [all'art. 648-bis c.p.](#), sulla base di una recente sentenza di legittimità, secondo cui il reato previsto [dall'art. 648-ter cod. pen.](#) non è configurabile quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile (Cass, Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012, Schiavone, Rv. 253010).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per C. e A.S., viene poi ribadito il vizio di motivazione, ex [art. 606 c.p.p.](#), lett. e), in relazione [all'art. 192 c.p.p.](#) e [artt. 81 e 442 c.p.p.](#), per omessa riduzione ex art. 442 c.p.p., dell'aumento di pena per la continuazione.

6. A.P. deduce:

a) vizio di motivazione in relazione al giudizio della sua identificazione quale loquente in tutte le conversazioni oggetto di captazione in cui è direttamente o indirettamente interessato;

evidenzia il ricorrente che nella sentenza impugnata difetta un processo (operativo, logico e motivazionale) che consenta di affermare con certezza che vi sia identità tra l'imputato ed il soggetto di cui si parla o che risulta essere colloquante;

b) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione (606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione al delitto di cui [all'art. 416-bis cod. pen.](#): si censura la sentenza come viziata nella parte in cui qualifica la condotta posta in essere da A.P. come partecipazione all'associazione denominata "cosca Alvaro" sebbene essa abbia costituito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, esclusivamente una prestazione favoreggiatrice della latitanza di A.C., avendo l'imputato svolto un'attività materiale del tutto circoscritta alla sfera personale del latitante;

c) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione ([art. 606 c.p.p.](#), lett. b ed e) in relazione al delitto di riciclaggio, specificamente in relazione al giudizio di illecita provenienza della valuta straniera: la sentenza è viziata nella parte in cui ha ommesso di svolgere accertamenti e di motivare su tale punto, essenziale ai fini della ricostruzione della fattispecie, concernente la provenienza del delitto non colposo della valuta oggetto dell'operazione di conversione, non essendoci necessaria

coincidenza tra provenienza illecita di un determinato bene e provenienza da delitto non colposo;

d) vizio di motivazione in relazione al giudizio di concorso di A.P. nel delitto di riciclaggio: la condanna è fondata su conversazioni con contenuto privo di univocità, mancata indicazione delle chiavi di lettura dei termini utilizzati (bambino, olio ...) e degli elementi da cui trarre la consapevolezza di A.P. del reale significato dei termini impiegati nel complesso delle conversazioni intercettate;

e) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di concorso di A.P. in relazione al ritenuto perfezionamento (anzichè al tentativo) dell'operazione di riciclaggio;

f) vizio di motivazione sul giudizio di ricorrenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui alla [L. n. 203 del 1991, art. 7](#) per avere ritenuto l'attività agevolatrice del sodalizio anzichè dell'interesse personale del capo della cosca, A.C.: la sentenza afferma apoditticamente che il fine perseguito dall' A. fosse quello di reperire denaro per disporre delle risorse necessarie per assicurarsi la permanenza dello stato di latitanza.

7. G.M., tramite i suoi difensori - premessi i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in reato associativo - deduce:

a) vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato e, specificamente, sul giudizio di consapevolezza dell'esistenza della cosca Alvaro e della valenza mafiosa degli interlocutori, con omessa valutazione della prova ([art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. e): la circostanza evidenziata in sentenza che il G., nel gestire l'operazione di cambio di valuta estera, instaurò relazioni con diversi personaggi (A.C., R. F., S.R., D.A., A.N., A.G.) dimostra soltanto la sussistenza di una relazione di tipo comunicativo con una serie di persone interessate al buon esito di un'operazione finanziaria che egli era stato chiamato a gestire;

b) vizio di motivazione in relazione al giudizio di consapevolezza e volontà di fornire un apporto diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio: la Corte non fornisce elementi da cui far emergere tale consapevolezza nè si sofferma sulle dichiarazioni rese dal R., secondo cui "la parcella del G. si aggirava intorno al 10-15%", ciò che evidenzia che il G. agiva per un fine proprio. A tutto concedere, secondo il ricorrente, la condotta realizzata integra concorso in riciclaggio nell'interesse non della cosca, ma nell'interesse personale di A.C.;

c) vizio di motivazione in relazione al giudizio di illecita provenienza della valuta: la sentenza ha ommesso di svolgere accertamenti e di motivare sul punto concernente la provenienza del delitto non colposo della valuta oggetto dell'operazione di conversione, non essendoci necessaria coincidenza tra provenienza illecita di un determinato bene e provenienza da delitto non colposo;

d) vizio di motivazione in relazione al giudizio di consapevolezza della illecita provenienza della valuta: non emerge dalla sentenza il ragionamento logico che porta la Corte territoriale a ritenere che l'imputato fosse a conoscenza dell'asserita falsità del testamento con il quale Bo.Gi. avrebbe acquisito la disponibilità dei dinari;

e) vizio di motivazione in relazione all'effettiva e concreta incidenza della condotta posta in essere dal ricorrente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale.

7.1. Con ricorso depositato da altro difensore, nell'interesse del G., si deduce violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e) in relazione agli artt. 110, 416-bis e 192 c.p.p. e si censura la sentenza di

illogicità manifesta sull'accertamento degli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla correlata valutazione indiziaria, con riferimento ai principi affermati nelle pronunce delle Sezioni Unite penali n. 22327 del 2003 e n. 33748 del 2005.

Si lamenta mancata risposta alle deduzioni formulate con l'atto d'appello e si censura in particolare il travisamento del fatto con riferimento alle intercettazioni ambientali là dove si afferma la consapevolezza del G. di operare in favore della "cosca Alvaro" e di intrattenere rapporti con il latitante C., tanto da chiamarlo "(OMISSIS)".

Si deduce ancora violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e) in relazione [all'art. 62-bis c.p.](#) per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

8. R.F.A., con i primi due motivi, deduce, ex [art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e); inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione, lamentando mancanza di correlazione tra sentenza impugnata e oggetto del giudizio d'appello, omesso esame dei motivi d'appello e motivazione apodittica del rigetto degli stessi.

Ciò sia con riferimento al reato associativo (evidenziando che il solo concorso nel reato di riciclaggio non è idoneo ad integrare una condotta di partecipazione nel delitto di cui [all'art. 416-bis cod. pen.](#)), sia con riferimento al delitto di riciclaggio, per il quale s'invoca [l'art. 49 c.p.](#), comma 2, con riferimento alla necessità, risultante dalla descrizione della fattispecie prevista dall'art. 648-bis c.p., che la condotta dell'agente ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

Nel caso in esame, invece, il cambio è avvenuto attraverso canali ufficiali, ciò che - già di per sè - esclude che possa parlarsi di modalità idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza, giacchè nessuna operazione è punibile se non ostacola il paper trail: se ne deduce che il delitto di riciclaggio non è configurabile.

Con il terzo motivo si censura la motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla [L. n. 203 del 1991](#), art. 8 sottolineando che la Corte d'appello non ha risposto alle deduzioni dell'appellante, che avevano valorizzato anche gli apprezzamenti formulati dal pubblico ministero sul contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato R..

9. A.D. deduce violazione ed erronea applicazione [art. 606 c.p.p.](#), lett. b) ed e) in relazione [all'art. 390 c.p.](#) e [L. n. 203 del 1991](#), art. 7 essendo la condanna fondata su illazioni e congetture, per mancanza di precisione, concordanza e gravità degli indizi.

Dalla informativa di polizia giudiziaria si desume che il 14 marzo 2005, alle prime luci dell'alba, l'uomo che uscì dalla masseria del ricorrente non venne nè identificato nè riconosciuto dagli agenti di polizia giudiziaria, che si limitarono ad ipotizzare che potesse essere A.C.. La ritenuta utilizzazione della masseria appare apodittica e indimostrata.

Quanto all'episodio della "(OMISSIS)", asseritamente svoltasi il (OMISSIS) presso la masseria del ricorrente, non esiste alcun riscontro oggettivo nè che sia avvenuta nè che vi abbia partecipato il latitante C..

Si censura inoltre la sussistenza della contestata aggravante di cui alla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7: il fatto di favorire la latitanza di un personaggio ritenuto di vertice di un sodalizio mafioso non determina la sussistenza dell'aggravante. Nel caso in esame il ricorrente è stretto congiunto di A.C.,

cosicchè l'eventuale ospitalità va ricondotta a ragioni di parentela.

10. B.F. deduce:

a) la violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. c) ed e), in relazione [all'art. 192 c.p.p.](#) ed alla [L. n. 497 del 1974](#), artt. [10](#), [12](#) e [14](#) e [L. n. 110 del 1975](#), art. [23](#) denunciando che è frutto di deduzione congetturale l'assunto che l'imputato abbia trasportato l'arma e l'esplosivo contestati. Le conversazioni citate a fondamento della colpevolezza sono datate 29 maggio e 21 giugno 2005, mentre i fatti oggetti di contestazione si verificarono in data (OMISSIS); non è provato l'assunto che il materiale scaricato dall'imputato alle 20.30 dell'(OMISSIS) fosse corrispondente a quello rinvenuto alle ore 00,40 del (OMISSIS) dalla polizia giudiziaria; lo scontrino può al massimo provare la provenienza da (OMISSIS), non certo la partecipazione dell'imputato;

b) la violazione [dell'art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. c) ed e; in relazione [all'art. 192 c.p.p.](#) e alla [L. n. 203 del 1991](#), art. 7: è stata contestata l'agevolazione della "cosca Tegano" in forza della partecipazione di Sc., nipote dei T. (successivamente scomparso), ma non vi è prova di appartenenza alla cosca. Viene pertanto denunciata una distorta valorizzazione della parentela. In mancanza di prova sull'elemento psicologico e della finalizzazione del materiale sequestrato, congetturale appare la conclusione che le armi servissero alla "cosca Tegano" e non a fini personali.

11. D.A., D.F. e C.R. ricorrono con unico atto, a mezzo del comune difensore.

Il primo, previo assorbimento del reato di cui [all'art. 390 c.p.](#) in favore di A.C. nel delitto associativo, è stato condannato per associazione mafiosa e riciclaggio. D. F., padre di A., è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 390 c.p. e [L. n. 203 del 1991](#), art. 7.

A C.R., così come a B.F., sono stati addebitati i reati in materia di armi sopra specificati.

11.1. Con il primo motivo di ricorso, reiterando questioni prospettate con l'atto d'appello, si deduce l'inutilizzabilità del materiale indiziario ottenuto con lo strumento delle intercettazioni disposte in violazione dell'art. 266 e ss. c.p.p., per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga.

Con il secondo motivo, nell'interesse di D.A., ex [art. 606 c.p.p.](#), comma 1, lett. b) ed e; in relazione [all'art. 416-bis c.p.](#), si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la sentenza non ha provato che egli abbia "preso parte", con ruolo attivo e propositivo, alla cosca Alvaro, secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Si censura, in particolare, l'erronea convinzione dei giudici che A.C. avrebbe trovato rifugio, per un apprezzabile lasso di tempo, presso l'abitazione dello stesso o del padre F., conclusione fondata non su prove, bensì su elementi meramente indizianti costituite da captazioni telefoniche tra D.A. e sua madre (in data 1 aprile 2005) e tra lo stesso D. e A.G. (in data 3 aprile 2005), peraltro erroneamente interpretate.

Analoghe deduzioni vengono svolte con riferimento al delitto di riciclaggio, per il quale, secondo il ricorrente, sono stati fatti assurgere a fonti di prova alcuni elementi semplicemente indizianti:

tabulati telefonici atti a confermare la partecipazione al viaggio in Ungheria, in compagnia di S.R. e di G.M. e frammentari contatti con A.G..

11.2. Con riferimento al reato di cui agli [artt. 110 e 390 c.p.](#), A. e D.F. reiterano l'eccezione di ne bis in idem, sollevata in precedenza, in quanto i ricorrenti, nell'anno 2007, sono stati già giudicati e assolti dal GUP di Palmi dalla contestazione di cui agli [artt. 110 e 390 c.p.](#) per avere aiutato A.C. "a sottrarsi all'esecuzione della pena ... aiuto consistito nell'attività di assistenza morale e materiale al predetto in epoca anteriore e successiva alla festa di fidanzamento tra A.R. e D.R. cui lo stesso ha preso parte - commesso in (OMISSIS)".

Nel merito, si deduce motivazione apparente con riferimento a condanna fondata sulla valorizzazione di un'unica conversazione telefonica in cui Tr.Gr., moglie di F. e madre di D.A., parlava di ubriachezza con riferimento a persona che non poteva essere il marito, bensì A.C.:

motivazione inidonea ad dare conto della osservanza della regola prevista [dall'art. 533 c.p.p.](#), comma 1.

11.3. Nell'interesse di C.R. e con riferimento al delitto in materia di armi di cui al capo 6 della rubrica, contestato in concorso con A.G. e B.F. (episodio dell'(OMISSIS)) vengono espresse obiezioni di natura logica (avere la cosca affidato un delicato incarico ad un giovane estraneo al contesto associativo) - perplessità per l'interpretazione data ad alcune conversazioni intercettate tra A.G. e lo stesso C..

11.4. Infine, per D.A. (peraltro senza neppure indicare il nome dell'imputato per il quale la doglianza viene prospettata) si deducono censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene infondati i ricorsi degli imputati avverso la dichiarazione di colpevolezza per il delitto di riciclaggio ([artt. 110 e 648-bis cod. pen.](#)), per i reati in materia di armi ([art. 110 c.p.](#), [L. n. 497 del 1974](#), [artt. 10, 12 e 14](#), [L. n. 110 del 1975](#), [art. 23](#)) e per la procurata inosservanza di pena ([artt. 110 e 390 cod. pen.](#)).

Fondati invece sono i ricorsi relativi alla ritenuta sussistenza del delitto associativo ([art. 416-bis cod. pen.](#)) e all'aggravante di cui al [D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7](#) conv. in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), ravvisata per i delitti diversi dall'associazione di tipo mafioso.

2. I giudici di merito avevano ritenuto che l'esistenza della cosca fosse già stata provata da precedente sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, datata 18 novembre 2002, irrevocabile. La contestazione temporale nel vecchio procedimento era "fino a tutto maggio 1998"; la sentenza di primo grado (con cessazione della permanenza) intervenne il 5.9.2001.

Nell'attuale procedimento la contestazione comprende il periodo reato "ottobre 2003 - luglio 2005".

Vi è dunque un intervallo di due anni, che - secondo i ricorrenti - rappresenta una cesura tra vecchio e nuovo. A.C. ed altri appellanti avevano dedotto come motivo d'appello anche la discontinuità temporale tra l'attività della cosca "giudicata" e la nuova contestazione. La sentenza della Corte d'appello risponde al rilievo degli appellanti sul vuoto temporale, osservando che lo stato di detenzione e le condanne inflitte possono spiegare la quiescenza dell'operatività del sodalizio, ma allorquando il capo è stato rimesso in libertà e si è reso successivamente latitante e si accerti che la struttura organizzata e sotto la direzione del medesimo capo, abbia ripreso l'attività criminosa, non

può negarsi l'evidenza: l'associazione dimostra la perdurante esistenza ed operatività".

Osserva il Collegio che tale ragionamento - che implica anche l'identità di programma associativo, pur se concentrato negli ultimi tempi sul solo riciclaggio di denaro - ha un senso soltanto se si assume trattarsi della stessa organizzazione criminale. Tuttavia, l'identica denominazione (nella specie, 'ndrina Alvaro", intesa "carni i cani"), di per sè, non individua la stessa identità, quando vi è differenza di composizione soggettiva.

E' vero che il fenomeno associativo ha per specifico connotato la persistenza dell'associazione nonostante le modificazioni soggettive e l'avvicinarsi dei suoi componenti. Ma nel caso in esame, tra l'associazione di cui al presente procedimento e quella per cui è intervenuto giudicato, l'unico soggetto comune sembra essere A. C., mentre tutto il resto della compagine risulta diverso.

Poichè l'associazione criminosa cessa quando viene a mancare il numero minimo di tre persone associate, per affermare l'identità associativa sarebbe stato necessario verificare la persistente continuativa partecipazione, accanto al capo A.C., di almeno due altre persone del precedente sodalizio criminoso.

In mancanza di tale verifica, non di persistenza operativa del vecchio sodalizio deve parlarsi, bensì di nuova compagine criminosa, in ipotesi capeggiata dallo stesso A.C.. Ma in tal caso, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'associazione mafiosa, non è più sufficiente il riferimento alla precedente sentenza passata in giudicato, occorrendo dimostrare l'esistenza di un pactum tra i nuovi sodali diretti dall' A. (che potrebbe anche consistere nella riaffermazione del vecchio programma) nonchè la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p., che specificano l'associazione di tipo mafioso criminosa rispetto alla comune associazione per delinquere prevista [dall'art. 416 c.p.](#): esistenza della forza intimidatrice, stato di assoggettamento del territorio, esistenza di un programma criminoso tipico dell'associazione di tipo mafioso, con le inevitabili conseguenze in tema di elemento soggettivo di chi ne faceva parte (capo e partecipanti).

In accoglimento dell'impugnazione degli imputati (A.C., A.G., A.N., A.P., A. S., D.A., G.M., R.F. A. e S.R.) sul delitto associativo, assorbito ogni altro motivo di ricorso, compresi quelli che deducono mancata risposta alle doglianze formulate con l'atto d'appello, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Il predetto annullamento comporta l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente all'aggravante di cui al [D.L. n. 152 del 1991, art. 7](#) ritenuta, con riferimento ai delitti di riciclaggio e di procurata inosservanza della pena, per essere stati commessi i fatti contestati al fine di agevolare l'attività della 'ndrina Alvaro.

3. Per quanto riguarda il delitto di riciclaggio di valuta straniera, è opportuno cominciare l'esame dal motivo comune a più ricorrenti, concernente la lamentata mancanza di accertamenti sulla provenienza della valuta oggetto di negoziazione e di conversione a delitto non colposo.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato, con giurisprudenza dal Collegio condivisa, che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep 2009, Arghi Carrubba, Rv. 242374; Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv.

